

## IL DIRITTO AD INTERNET

Il connubio e l'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e delle telecomunicazioni rappresentano il fenomeno industriale e sociale più evidente degli ultimi decenni.

La necessità di superare la logica del main-frame e delle reti proprietarie a favore di una capacità distribuita e di una rete aperta a tutti hanno favorito lo sviluppo di protocolli di interoperabilità che consentissero di collegare tra di loro strumenti hardware basati su tecnologie e sistemi operativi diversi.

Di pari passo le tecnologie di comunicazione, superato il problema della connessione dei cittadini attraverso una rete basata su cavo (fissa) e della capacità di trasmissione attraverso l'utilizzo dell'elettronica, ha traghettato nuovi orizzonti affiancando alla rete fissa la funzione della mobilità consentendo all'utente di poter raggiungere ed essere raggiunto in qualunque parte del territorio, in piena autonomia e libertà.

Negli anni '90 sono nati nuovi paradigmi di rete basati sul protocollo IP (specificatamente http providers (fornitori) di servizi interconnessi da tale rete di grande "ragnatela" a World Wide Web).

Da una visione iniziale sul commercio elettronico progressivamente pervenuti ad del WEB con funzionalità ed dall'economico al sociale, formazione, dall'istituzionale al volontariato.



sviluppati negli anni '70), di digitali e di Data center venendo a costituire una sorta livello planetario: il WWW=

focalizzata prevalentemente (commerce on line) si è una visione più complessiva applicazioni che spaziano dalla comunicazione alla

Superata la fase speculativa che ha generato agli inizi del nuovo millennio alla cosiddetta crisi delle internet companies, si può, oggi, affermare che l'evoluzione istituzionale e giuridica che ha accompagnato questa fase di convulso sviluppo nonché la comparsa di geniali innovatori e la di scesa in campo di soggetti economici di sicura affidabilità, hanno contribuito all'affermarsi di un mondo virtuale basato su tecnologie digitali (Cyberspazio); mondo che si interpone nella relazione tra il cliente ed il produttore di beni e servizi, saltando intere catene distributive e rendendo questa relazione più efficiente ed efficace, più pervasiva e veloce, più consapevole e competente.

Non si è evoluto solo l'aspetto economico delle relazioni umane. Con la nascita dei social le persone hanno iniziato a condividere idee, emozioni, esperienze, politica, etica, stili e quant'altro connota il vissuto umano.

In definitiva si può affermare lo sviluppo esponenziale della disponibilità della conoscenza, della capacità relazionale tra le persone e tra queste e le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati si è accresciuto il grado di libertà di espressione dell'individuo e della sua possibilità di intervento verso temi ed eventi che possono avere un impatto planetario (vedi il tema del clima e dei diritti civili).

In definitiva il Cyberspazio è divenuto globalmente pervasivo e parte essenziale del vivere quotidiano della persona cui offre opportunità di benessere e, soprattutto, di libera espressione del pensiero (democrazia).

Su tale presupposto negli ultimi quindici anni è nato e si è ampliato un dibattito a livello istituzionale nazionale ed internazionale sul modo di affrontare l'accesso a tale mondo virtuale venendosi a confrontare due visioni:

- La prima lascia libero il mercato dell'accesso finendo per confinarlo verso la fascia di popolazione economicamente e culturalmente più evoluta;
- La seconda che vede nell'accesso generalizzato una possibilità di crescita per ogni persona, assimilandolo ai diritti fondamentali dell'uomo al pari di altri quali la sicurezza, l'istruzione, la salute.

Va detto che questa seconda visione è quella che si è affermata almeno nei Paesi più sviluppati in quanto direttamente incidente sul primo e fondamentale diritto della persona: il diritto alla libera espressione del pensiero e delle capacità individuali.



Superato ogni ostacolo spaziale e temporale ogni utilizzatore della rete, non soggetta a forme di proprietà, è libero di esprimersi contribuendo ad ampliarne le potenzialità in termini di idee, esperienze e valore economico.

Pertanto il WEB può essere considerato un bene comune con libertà di accesso; funzionalità, questa, che si potrebbe valutare come servizio universale che le istituzioni devono garantire e renderlo economicamente fruibile a tutta la popolazione.

Nei vari Paesi questa visione si consolidata a livello istituzionale e, seppur non sempre concretizzata sul piano costituzionale, ha dato impulso ad una serie di atti giuridici più o meno avanzati ma tutti orientati ad incentivare/facilitare l'accesso generalizzato al WEB.

Se ne citano alcuni significativi:

- L'Unione Europea ha adottato delibere (Summit di Lisbona del 2000, Conferenza Ministeriale del 2006) per abbattere drasticamente il cosiddetto "digital divide" che caratterizza una fascia consistente della popolazione; nel marzo del 2009 con la raccomandazione Lambridis invita gli Stati ad evitare misure preventive e generalizzate dirette a limitare i diritti del cittadino in rete; nel maggio del 2009 il Parlamento Europeo ha dato il via ad un pacchetto di direttive sulla riforma del settore europeo delle telecomunicazioni (Telecom Package) ove si indicava chiaramente il riconoscimento nell'ordinamento europeo del diritto fondamentale di accesso al WEB; nell'aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE recante "misure riguardanti l'accesso ad una rete internet aperta"; all'art.3 stabilisce: "gli utenti finali hanno diritto di accedere a informazioni ..... tramite il servizio di accesso ad internet"; il regolamento mira a definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura dei servizi di accesso ad internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali.

Con questo atto la normativa europea si affiancava alla disciplina adottata dalla Federal Communication Commission (FCC) in tema di neutralità della rete.

- In Francia una sentenza (580/2009) del Consiglio Costituzionale ha assimilato l'accesso ad internet al principio di libertà di espressione sancito dall'art.19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 1948 e dall'art.11 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 tuttora vigente nell'ordinamento francese;
- In Italia la legge Stanca del 2004, relativa a disposizioni per l'accesso dei soggetti disabili, riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi ivi compresi quelli forniti dalle nuove tecnologie; nel novembre 2010 il giurista Stefano Rodotà, nell'ambito del Internet Governance Forum Italia a Roma, propone di inserire in Costituzione l'art.21-bis che recita: "Tutti hanno uguale diritto di accedere alla rete internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire la violazione dei diritti di cui al Titolo I della Parte I".

In altri termini si riconosce l'accesso ad internet quale diritto fondamentale della persona.

La proposta di Rodotà fu ripresa da numerosi parlamentari che proposero negli anni seguenti diversi Disegni di Legge.

Nell'ottobre 2014 la Commissione per i diritti e doveri in internet, istituita dalla Presidente Boldrini e presieduta da Rodotà ha prodotto una dichiarazione che all'interno dell'art.2 ribadisce i punti fondamentali della proposta costituzionale.

Da notare che, a livello regionale, l'Umbria nella L.R. n.31 del 13.12.2013 afferma: “ la Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere ad internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale e promuove lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale”.



- A livello mondiale vanno segnalate le iniziative delle Nazioni Unite che ha istituito un fondo di solidarietà digitale e creato una task-force operativa diretta a colmare il gap tecnologico degli Stati più svantaggiati.

Occorre tuttavia osservare che se da un lato l'orientamento giuridico della seconda visione si è andato consolidando in modo generalizzato ( con alcune importanti eccezioni nei Paesi a regime totalitario e/o teocratico) dall'altro non si può sottacere o sottostimare il tema dell'uso illecito che della libertà di espressione si compie quotidianamente in rete da parte di individui o organizzazioni criminali (cybercrime): truffe, pirateria informatica, terrorismo, violazione della privacy, disinformazione ed altre fattispecie penalmente rilevanti.

Senza entrare in questa sede in un tema vasto e complesso, si può concludere che l'accesso al WEB si configura come espressione di libertà e democrazia che richiede l'intervento delle istituzioni nazionali ed internazionali a favore del suo esercizio, rimanendo comunque soggetto alle legittime restrizioni di un sistema democratico volte alla protezione dei diritti altrui ed alla salvaguardia della sicurezza nazionale ed internazionale, dell'ordine pubblico, della sanità e della morale pubbliche.